

fin ora. Esse debbono avere non solo la indipendenza da qualunque pressione superiore, ma debbono essere messe in condizione di esercitare assoluta imparzialità, ciò di cui ora fino ad un certo punto mancano.

Spero quindi che gli onorevoli colleghi, i quali credono che censori e delegati esercitino in esse una benefica influenza si ricredano di questa loro opinione e si persuadano che le Commissioni di sconto non hanno bisogno di essere sorvegliate nè dagli uni, nè dagli altri.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, mantiene o ritira il suo emendamento?

Di San Giuliano. Io ritiro il mio emendamento principalmente per le ragioni di opportunità, a cui ha accennato l'onorevole Luzzatti. Faccio soltanto notare all'onorevole ministro che la ragione per la quale il commercio siciliano desiderava che il delegato del Consiglio generale avesse continuato ad intervenire nella Commissione di sconto è perchè nella sua presenza vedeva un freno pratico all'esercizio eccessivo del diritto di veto, che ha presentemente il direttore locale.

Tuttavia, tenendo, ripeto, conto delle considerazioni di opportunità a cui ha accennato l'onorevole Luzzatti, io ritiro il mio emendamento, tanto più che, dopo le rassicuranti dichiarazioni di lui e dell'onorevole ministro sull'articolo 7, è venuta meno una delle ragioni, che mi avevano indotto a proporlo.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 8, come è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

(È approvato).

“ Art. 9. Quando risultino disordini nella azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, la sospensione, la destituzione o il collocamento a riposo dei direttori generali e dei consiglieri governativi del Banco di Napoli e di Sicilia.

“ Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo dev'essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perchè possa presentare le sue giustificazioni.

“ Insino a che non sia promulgata la legge sullo stato degli impiegati civili, nel qual caso ai nominati direttori e consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i direttori gene-

rali delle amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla revoca, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il ministro del commercio dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti; dopo di che deciderà, sentito il Consiglio dei ministri.

“ Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando il Consiglio generale di procedere fra un mese alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al ministro di agricoltura di nominare un commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di tre mesi. ”

Petriccione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Petriccione. Io sono poco fortunato. Tutte le volte che prego l'onorevole ministro o l'onorevole relatore, perchè mi diano qualche schiarimento sul modo, come debba essere inteso un articolo, non ho mai la fortuna di avere una spiegazione.

Ad ogni modo, questo dipende dalla mia pochezza in quest'Aula.

Voci. No! no!

Petriccione. Io faccio una piccola osservazione.

Con questo articolo si è salvaguardato la dignità dei delegati nominati dal Governo al Consiglio di amministrazione, e la dignità del direttore generale, poichè, quando il ministro lo incolpa, perchè trova cattiva amministrazione, deve pre-munirlo. *(Interruzioni).*

Ma poi consiglieri elettivi non è stabilito il modo di giustificarsi.

Ma non è detto che provvede il Consiglio generale!

Io vorrei che non si sciogliesse il Consiglio... *(Interruzioni).*

Il ministro ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, ha facoltà di nominare un commissario regio, e poi tra un mese convocare il Consiglio generale; ma quando convocherà il Consiglio? Dopo che lo ha sciolto.

Per gli altri delegati non è così.

Si è detto che il ministro darà in iscritto le cause che lo mettono in condizione di destituire, sospendere od infliggere altra punizione al direttore generale ed ai consiglieri nominati dal Governo. Pei consiglieri elettivi non si stabilisce nessuna guarentigia. È vero che potranno essere rieletti dal Consiglio generale, ma in